



UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS

Gonnostramatza – Masullas – Mogoro – Pompu – Simala – Siris

Spett.le **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari**
Via Tasso 25_09128 CAGLIARI
C/o Centro studi OIC
CAGLIARI
Pec: ordine.cagliari@ingpec.eu

Spett.le **Autorità Nazionale Anticorruzione**
c/o Palazzo Sciarra Via Minghetti, 10
00187 Roma
Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Nota solo via PEC

Risposta a nota dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari n. 725 del 03/05/2021

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativamente ai Lavori per l'intervento A.21 Collegamento Gonnostramatza – S.S. 131 – Adeguamento e messa in sicurezza
Scadenza termine presentazione offerte il 26/05/2021
Comunicazioni in merito alla nota 725/2021

Il sottoscritto Arch. Scanu Fernando Andrea, quale responsabile del Servizio Paesaggistico ed in riferimento alla nota di cui sopra, ringraziando per le indicazioni, precisa quanto segue:

N	Indicazioni nella nota dell'Ordine degli Ingegneri	Risposta
1	<p>Sulle figure professionali minime necessarie ad eseguire la prestazione si fa presente che la previsione di una figura "Ingegnere Civile specializzato in strutture/idraulica/trasporti" si configura come limitazione del <i>favor participationis</i> in quanto, come è noto, l'abilitazione al servizio di cui all'oggetto è data dall'iscrizione all'albo di appartenenza e al relativo settore che, nel caso in specie, è quello del settore Civile/Ambientale.</p> <p>Pertanto la dicitura corretta è quella di "esperto in..." L'esperienza potrà essere valutata sulla scorta del curriculum professionale senza limiti sulla specializzazione propria del corso di laurea.</p>	<p>Nel bando di gara erano previste, tra le altre, le seguenti figure: "N. 1 Ingegnere Civile specializzato in strutture regolarmente iscritto all'Ordine degli ingegneri N. 1 Ingegnere Civile specializzato in idraulica regolarmente iscritto all'Ordine degli ingegneri N. 1 Ingegnere Civile specializzato in trasporti/viabilità regolarmente iscritto all'Ordine degli ingegneri</p> <p>La figura richiesta è quindi quella dell'Ingegnere Civile che è una figura riconosciuta dallo Stato Italiano e per la quale è possibile una iscrizione all'Albo professionale nel settore Civile e Ambientale. La specializzazione è, ovviamente intesa, come Ingegnere altamente qualificato in tale campo e quindi con "esperienza". Non si richiede in nessun caso una "iscrizione con specializzazione in idraulica/trasporti/strutture" ma solo un Ingegnere civile specializzato in quel campo: che abbia, quindi, esperienza dimostrabile nel settore specializzato richiesto.</p> <p>Su questo punto non di discute e non credo ci siano dubbi. La figura/e son richieste, in base alle prestazioni previste, e devono essere di alta professionalità, serietà e con le relative abilitazioni professionali e di iscrizione (se richiesta/dovuta) al proprio Albo professionale.</p>
2	<p>Per ciò che concerne il sopralluogo, esso è definito come obbligatorio seppur non accompagnato. Se da un lato si ritiene giustificata l'obbligatorietà del sopralluogo viste le criticità dei lavori segnalate dalla Stazione Appaltante, tuttavia si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo mediante la predisposizione di idonea documentazione fotografica costituisca un elemento di vessazione nei confronti dell'operatore senza contare che l'utilità</p>	<p>La contestazione sulla dimostrazione di avvenuto sopralluogo tramite documentazione fotografica non si ritiene fondata, ne può, sicuramente essere considerata <i>vessatoria</i>.</p> <p>Il sopralluogo è la base di ogni ragionamento; di ogni studio. Il Partecipante, prima di presentare una qualsiasi offerta, ancor di più prima di una procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa, non può non effettuare un sopralluogo: non è nemmeno immaginabile. Il sopralluogo non solo è richiesto ma è fondamentale. Come può un partecipante procedere alla stesura di una relazione metodologica senza effettuare un accurato sopralluogo nei luoghi dove dovrà operare?!?</p> <p>Precisato questo si ritiene che l'obbligatorietà del sopralluogo non dovrebbe, a parere di questa SA, essere necessaria solo "...viste le criticità dei lavori segnalate dalla Stazione Appaltante..." ma dovrebbe essere sempre presente soprattutto in una procedura di offerta economicamente più vantaggiosa nella quale, il partecipante, deve inserire le proprie valutazioni su come intende</p>

	<p>appare alquanto discutibile. Infatti, ragionando per assurdo, uno stesso operatore potrebbe scattare numerose foto da fornire a ulteriori ipotetici concorrenti senza che la S.A. abbia contezza del fatto che l'operatore realmente recatosi sui luoghi è uno ed uno solo. Si chiede pertanto di eliminare tale richiesta e di prevedere un'autodichiarazione da parte dell'operatore economico che, sotto la propria responsabilità dichiara di aver effettuato il sopralluogo al fine di formulare l'offerta.</p>	<p>procedere nella progettazione e/o esecuzione dei lavori. L'inserimento dell'obbligo e della verifica è dovuto all'impossibilità, da parte della SA, di verificare una semplice dichiarazione: la SA non avrebbe nessun mezzo di verifica.</p> <p>Inoltre l'art. 79, comma 2, del Codice degli appalti permette tale richiesta e precisa che:</p> <p><i>"...possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi..."</i> e questa offerta può essere formulata soltanto a seguito di una accurata visita dei luoghi.</p> <p>L'ANAC è intervenuta, tra l'altro, con un comunicato del Presidente del 18 luglio 2018, sulla questione asserendo che:</p> <p><i>In senso conforme, l'articolo 79, comma 2 del Codice dei contratti pubblici contempla la circostanza che i termini di ricezione delle offerte tengano conto dell'eventualità che le stesse possano essere presentate soltanto previa visita dei luoghi di pertinenza per l'esecuzione dell'appalto. Si ritiene che la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte) non sia legittima, in quanto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>fuoriesce dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79, comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte;</i> • <i>determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alla competizione per l'affidamento degli appalti pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non ricevano l'invito o decidano comunque di non presentare offerta</i> <p>Da questa lettura è, palesemente, chiaro che in sede di gara non vi è nessuna violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza. Questa gara non è <i>"...un momento antecedente alla fase di gara"</i> qui i partecipanti dovranno formulare le proprie offerte.</p> <p>La Sezione V del Consiglio di Stato si è espressa, in data 19 febbraio 2018 n. 1037, sull'obbligo di sopralluogo, dichiarandolo strumentale per una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e funzionale ad una miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica.</p> <p>Il Tribunale Amministrativo Regionale precisa, tra le varie cose, che : <i>"prima ancora che il diritto, il comune buon senso"</i>. Il sopralluogo serve, quindi, a garantire che la valutazione dei luoghi sia accurata per poterne prendere conoscenza e valutare le modalità di esecuzione dell'appalto.</p> <p>L'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi è stato sottolineato anche con ulteriore sentenza della Sezione VI del Consiglio di stato (23 giugno 2016 n. 2800). In tale sentenza viene precisato che il sopralluogo è funzionale anche per la redazione dell'offerta al fine di modularla sulle concrete caratteristiche locali.</p> <p>Il professionista deve effettuare, nel nostro caso specifico, il sopralluogo in quanto richiesto dal bando per via delle enormi criticità presenti nel tratto di strada oggetto dell'appalto. Il partecipante, senza la conoscenza reale della situazione, non potrà, come già spiegato, redigere una relazione metodologica funzionale e credibile. Non si ritiene possibile partecipare ad una procedura negoziata senza effettuare un dettagliato sopralluogo; anche se non fosse imposto dal bando.</p> <p>La documentazione fotografica è una dimostrazione richiesta dal bando, a costo zero (tutti hanno un cellulare e tutti devono effettuare un sopralluogo) e non si vede proprio come possa essere <i>vessatoria nei confronti del partecipante</i>. Nel bando è stato allegato anche il modello nel quale dovranno essere posizionate le fotografie: <i>con un semplice drag&drop. Dov'è il maltrattamento continuato (vessazione)?!</i>.</p> <p>Tale documentazione serve, inoltre, al partecipante per la predisposizione della relazione metodologica e di tutta la pratica per l'attribuzione dei vari punteggi. La documentazione fotografica risulta quindi un elemento di verifica richiesto dal bando (<i>lex specialis</i>). Sta poi al partecipante sfruttarla appieno per usufruire delle varie premialità previste, ma non obbligatorie.</p> <p>Questo Ufficio ha predisposto la documentazione di gara utilizzando il bando tipo predisposto dall'ANAC e, quindi, il ragionamento effettuato da questo Ordine, per assurdo, che un operatore possa scattare fotografie e/o faccia prestazioni per più professionisti e/o magari che più partecipanti interagiscano tra loro sono sempre a rischio di incorrere nel reato di turbativa d'asta con tutte le conseguenze del caso.</p> <p>Non si capisce, in questo caso, la richiesta dell'Ordine in indirizzo che sembra indirizzata ad una riduzione del carico di lavoro per la partecipazione alla gara a discapito di precisione da parte dei propri iscritti. Non sembra venga accettato il filo logico del bando: si richiede la partecipazione a compagnie che abbiano visto, capito e preso atto, nel dettaglio, delle problematiche esistenti e che producano la documentazione richiesta con uno studio degno della professionalità che certamente hanno.</p> <p>Si conferma che questa Amministrazione, nel caso ci sia un sospetto o ci sia una certezza, che partecipanti e/o professionisti, facenti parte di più gruppi, interagiscano, tra loro, allo scopo di falsare la gara o i suoi risultati, relazionerà immediatamente all'ANAC ed all'Autorità Giudiziaria competente per le verifiche del caso.</p> <p>Non verranno accettati comportamenti illegittimi.</p>
3	<p>Ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013, le offerte economiche presentate</p>	<p>Per quanto riguarda l'imposta di bollo questa è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è previsto l'assolvimento nella domanda di partecipazione. Si precisa che la risoluzione, da Voi indicata, riguarda le "offerte" e non la "domanda di partecipazione". Al riguardo si sottolinea che,</p>

	<p>dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Pertanto l'obbligo alla regolarizzazione dell'imposta di bollo vige esclusivamente nei confronti del soggetto affidatario. Si chiede pertanto di rettificare quanto richiesto al punto 15.1 e 15.3.2 punto 27 del disciplinare di gara.</p>	<p>la "domanda di partecipazione", rientra tra quelle previste dall'art. 3 della Tariffa sui bolli. Ciò in quanto, l'adesione ad una procedura aperta necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico e quindi deve essere assoggettata ad imposta di bollo.</p>
<p>4</p>	<p>Dalla lettura del Disciplinare emergono forti profili di illegittimità per ciò che concerne il contenuto della Busta tecnica. In particolare:</p> <p>Per la valutazione della professionalità e adeguatezza dell'offerta, si legge:</p> <p><i>Per ogni servizio presentato da parte del gruppo di lavoro si devono evidenziare almeno le seguenti caratteristiche:</i></p> <p>(...)</p> <p><i>Perizie e varianti con specificazione dei motivi e, degli eventuali, costi aggiuntivi per l'Amministrazione.</i></p> <p><i>Dovrà essere precisati i costi in più e quelli in meno scaturiti dal quadro di raffronto ed il costo finale relativo;</i></p> <p><i>Elaborati grafici di massima;</i></p> <p><i>Eventuali contenziosi insorti (motivi, costi e soluzione finale);</i></p> <p>(...)</p> <p><i>Si precisa che le perizie e le varianti, soprattutto in aumento, influiranno negativamente nella valutazione finale. Il concetto di base è avere un progetto finito e rifinito senza ulteriori aggiunte e/o costi. In caso di varianti e/o perizie il concorrente dovrà illustrare in dettaglio cosa si è andato ad aggiungere nel progetto originario al fine di permettere una corretta valutazione tecnica ed una attribuzione del punteggio.</i></p> <p>Appare quanto mai improbabile, e dunque anche fortemente illegittima, la previsione del disciplinare che consente alla Stazione Appaltante di assurgere a soggetto deputato alla valutazione della liceità del ricorso all'istituto delle perizie e delle varianti, assumendo un ruolo pari a quello dell'ANAC. In alcun modo la normativa in materia di lavori pubblici prevede che la valutazione delle esperienze pregresse dell'operatore economico possa essere valutata con simili criteri. Si chiede pertanto alla Stazione appaltante di attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e alla L.G. ANAC n. 1 che, seppur non vincolanti, in materia di servizi di ingegneria e architettura tracciano perfettamente la</p>	<p>In riferimento alle obiezioni, sulla busta tecnica, si ritiene che quanto inserito, nel bando di gara e nei suoi allegati, ha come fine unico quello di individuare un operatore che abbia un ottimo profilo di professionalità all'altezza della prestazione prevista in appalto.</p> <p>I profili di illegittimità per essere considerati tali devono essere contrari alla normativa vigente e, a parere di questo Ente, non è sicuramente questo caso.</p> <p>La norma principale, di riferimento, è il D. Lgs. 50/2016 e ssmmii: il Codice degli Appalti.</p> <p>L'art. 95, di tale Codice, stabilisce, al comma 3 che questo appalto deve procedere con la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il comma 6, dello stesso articolo, stabilisce che: <i>"I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto"</i> ed indica quali possono essere utilizzati.</p> <p>Vengono in aiuto, per questa interpretazione, anche le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relative a: <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>.</p> <p>Tali linee guida pubblicate dall'ANAC, precisano al capo VI che :</p> <p><i>"L'attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi oggetto della presente linea guida"</i></p> <p>Di seguito aggiunge che :</p> <p><i>"...è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, comma 6, codice)..."</i></p> <p>Al punto 1.8 dello stesso capo specifica pure che:</p> <p><i>"Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da più aspetti, per esempio, qualora si tratti di progetti integrali e, cioè, progetti che prevedono prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione della professionalità o adeguatezza dell'offerta dovrebbe essere suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi (professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano strutturale, professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico)."</i></p> <p>Il bando pubblicato permette, quindi, al partecipante, di dimostrare la propria professionalità e l'adeguatezza della propria offerta in base a un numero massimo di tre servizi. Questi dovranno essere interventi ritenuti, dal concorrente, significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.</p> <p>Il punteggio previsto, nel bando, prende in considerazione, quindi, tutte le fasi della prestazione: dalla progettazione all'esecuzione del servizio (Direzione, misura, contabilità etc.).</p> <p>Il partecipante potrà scegliere, liberamente, i propri migliori servizi che permettano di attribuirgli il maggior numero di punti possibili tra quelli messi a disposizione. Si ritiene che tale distribuzione di punteggio e, successiva, attribuzione sia significativa della dimostrazione di professionalità del partecipante.</p> <p>Con la presentazione dei propri servizi scelti dimostrerà il grado di professionalità dal punto di vista tecnico sia per la parte progettazione che per la parte esecuzione dei lavori.</p> <p>La scelta di inserire punteggi anche la fase dell'esecuzione della prestazione non può essere considerata una valutazione della <i>"...liceità del ricorso all'istituto delle perizie e delle varianti, assumendo un ruolo pari a quello dell'ANAC"</i>: non è un compito di questo Ente.</p> <p>Il compito di questo Ente è quello di scegliere i criteri che, in base alle problematiche (gravi) individuate nel lavoro che dovrà essere progettato, permetta di avere il massimo della professionalità.</p> <p>L'Ordine in indirizzo dovrebbe condividere tale obiettivo che questo Ente si è posto.</p> <p>Il sottoscritto si sofferma, qualche riga, su quanto previsto dall'attuale normativa per gli Istituti elencati dall'Ordine in indirizzo.</p> <p>Vale la pena esaminare anche cosa disciplina la norma per le varianti che, all'art. 106, specifica chiaramente una serie di casi molto limitati e che devono essere ampiamente giustificati.</p> <p>L'art. 107 sulla sospensione dei lavori prevede sempre il "può" e non il deve, proprio perché</p>

	<p>strada da seguire e i parametri da rispettare.</p>	<p>è un Istituto speciale che ha delle caratteristiche particolari tra le quali: “...<i>circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto...</i>” o anche per “...<i>ragioni di necessità o di pubblico interesse...</i>”</p> <p>Il DM n. 49/2018, all’art. 10, comma 6, si spinge oltre: “<i>Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’articolo 107 del codice</i>”. In questo comma il legislatore ha introdotto un ulteriore elemento avvertendo che una sospensione al di fuori di quanto previsto è illegittima.</p> <p>Sulle proroghe interviene il comma 5 dell’art. N. 107 del Codice degli appalti specificando, in particolare, che: “...<i>L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento</i>”.</p> <p>Questi richiami della norma, ben noti a tutti, stanno solo ad indicare e precisare che gli Istituti contestati non sono la “norma” nell’esecuzione dei lavori ma l’Eccezione.</p> <p>I criteri attribuiti permettono di premiare coloro che non utilizzano gli “Istituti speciali” delle perizie/varianti in corso d’opera, o quelli della sospensione e delle proroghe. Questi sono Istituti particolari ammessi dalla norma solo, ed esclusivamente, in condizioni particolari. Condizioni che, nel caso vengano utilizzate con una modalità “libertina”, possono essere soggetti a interventi da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.</p> <p>Il partecipante che non li utilizza e/o non li ha utilizzati per le schede presentate può, in questo caso, venir premiato con ulteriori punti. Non si capisce il motivo per il quale l’Ordine non si trovi in sintonia con tale interpretazione.</p> <p>Tra l’altro preme precisare che sono punteggi premianti e non comportano né l’esclusione né detrazioni se uno non li possiede.</p>
<p>5</p>	<p>Per la valutazione delle caratteristiche metodologiche dell’offerta, si legge:</p> <p><i>La soluzione proposta dovrà riguardare, rispetto a quanto previsto nel documento preliminare della progettazione (regolarmente allegato agli atti di gara), la sistemazione e la soluzione dei problemi presenti nei tratti arancioni e successivamente nei tratti viola del tracciato. I tratti in rosso verranno realizzati per ultimo e sarà onere del gruppo proporre e dimostrare la loro realizzazione.</i></p> <p><i>Dovranno essere previste e descritte le fasi individuate in dettaglio nel documento preliminare della progettazione nonché quelle proposte dal gruppo di lavoro.</i></p> <p><i>La strada dovrà raccordarsi con l’altra viabilità possibilmente tramite opportune rotatorie. I partecipanti dovranno tener conto quindi stimare, in dettaglio, i costi e le soluzioni che vengono proposte al fine di ultimare la strada e renderla sicura in categoria “C” come previsto dal codice della strada vigente. La strada dovrà garantire le caratteristiche richieste per le strade provinciali della Provincia di Oristano e per quelle della Provincia confinante. Dovrà essere specificato in dettaglio la parte relativa alle relazioni archeologiche, idrauliche, idrologiche, geotecniche e geologiche. Per quest’ultima dovranno essere indicati in dettaglio il posizionamento e la quantità di: trivellazioni per indagini profonde; prospezioni geologiche;</i></p> <p><i>sondaggi; prove penetrometriche e di impermeabilità; test e prove di</i></p>	<p>Le caratteristiche metodologiche dell’offerta vengono contestate in diversi punti.</p> <p>Il partecipante, nella relazione metodologica, avrà l’onere di spiegare e illustrare come intende procedere per i tratti stradali indicati: tutti con varie tipologie di problemi. Dovrà quindi rendersi conto dei costi al fine di usufruire dei punteggi premianti e di giustificare la propria relazione.</p> <p>Il partecipante, che ha i requisiti di qualificazione, può con la sua relazione metodologica usufruire, o meno, dei punteggi premianti per ulteriori aggiunte o precisazioni nella propria relazione metodologica. Va da sé che la stessa non possa essere considerata un progetto e tanto meno un concorso di progettazione. Gli elaborati richiesti, oltre ai minimi di legge, non sono obbligatori ma sono solo premianti. Sono degli elaborati che, come ovvio che sia, non potranno essere utilizzati per l’appalto in quanto il partecipante aggiudicatario di gara dovrà poi provvedere alla progettazione solo previ studi geologici, idraulici etc.</p> <p>Si sottolinea, nuovamente, che il bando non richiede nessun progetto ma uno studio su come risolvere ed affrontare le problematiche di questo tratto di strada e quindi con la relazione metodologica il partecipante indicherà il percorso logico che intende seguire per risolvere i problemi all’interno del budget assegnato. E’ il fondamento dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>I dati inseriti nel bando, nel disciplinare e nel documento preliminare della progettazione sono quelli che il professionista dovrà utilizzare; vengono richiesti, dalla Stazione appaltante, per poter portare a termine i lavori secondo normativa, nel rispetto del budget e senza utilizzo di progetti aggiuntivi o simili.</p> <p>La dimostrazione o meno, da parte del partecipante, della fattibilità di quanto illustrato nella relazione metodologica dovrà scaturire, per forze di cosa, anche da calcoli di massima (o precisi) a discrezione del partecipante. Siamo tutti d’accordo che il partecipante non può proporre un qualcosa se non ha stimato i costi: di realizzazione; di manutenzione; di fattibilità etc.</p> <p>Il partecipante dovrà cercare di ricavare, utilizzando il proprio curriculum a disposizione, il massimo dei punti utilizzabili: Non si richiede un partecipante qualsiasi ma un team di professionisti che riescano a risolvere le problematiche di questo tratto di strada una volta per tutte. Si ritiene giusto e imperativo premiare la professionalità e la serietà della miglior compagine.</p> <p>Nella nota viene contestata anche parte del bando relativa a :</p> <p>“...<i>dovranno essere indicati in dettaglio il posizionamento e la quantità di: trivellazioni per indagini profonde; prospezioni geologiche; sondaggi; prove penetrometriche e di impermeabilità; test e prove di laboratorio. Dovranno essere rispettati tutti gli indirizzi previsti nel documento preliminare della progettazione ed individuati tutti i fattori di rischio anche in funzione degli allargamenti stradali. In particolare dovrà essere portata massima accuratezza nelle specifiche di risanamento ed allargamento dei tratti indicati in arancione e in viola nel documento preliminare della progettazione...</i>”</p> <p>Il partecipante che effettua un sopralluogo e lo farà anche assieme al geologo; perché dovranno decidere come operare e come presentarsi in sede di gara. I partecipanti saranno, sicuramente in grado, viste le condizioni della strada e le problematiche presenti, di decidere, già nella fase di sopralluogo, dove effettuare queste prove: la strada è esistente ed i problemi sono visibili!</p> <p>Sarà cura del partecipante inserire quanto più possibile, a sua esclusiva ed insindacabile decisione/discrezione, per riuscire ad avere il punteggio premiante previsto per le varie voci.</p> <p>Non sembra corretto, da parte dell’Ordine degli Ingegneri, insinuare che la procedura appaltata</p>

	<p><i>laboratorio.</i></p> <p><i>Dovranno essere rispettati tutti gli indirizzi previsti nel documento preliminare della progettazione ed individuati tutti i fattori di rischio anche in funzione degli allargamenti stradali. In particolare dovrà essere portata massima accuratezza nelle specifiche di risanamento ed allargamento dei tratti indicati in arancione e in viola nel documento preliminare della progettazione.</i></p> <p>È facile intuire che le richieste espresse dalla S.A. non si confanno ad un bando con offerta economicamente più vantaggiosa, bensì sono richieste giustificabili a fronte di un concorso di progettazione dove gli operatori economici vengono chiamati fare proposte progettuali in merito all'oggetto del concorso. Nel caso in specie la Stazione appaltante si sarebbe dovuta limitare a richiedere una relazione metodologica il cui grado di approfondimento è ben lontano dalle richieste di cui sopra. Si chiede pertanto alla S.A. di attenersi a quanto previsto dalle L.G. n. 1 dell'ANAC.</p>	<p>sia un concorso di progettazione mascherato. Non è assolutamente così.</p> <p>Il concorso di progettazione è definito dal codice degli Appalti al Capo IV.</p> <p>Ma l'art. 3, comma 1, lett. ddd) definisce i :</p> <p>«concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;</p> <p>Il concorso di progettazione è un'opera d'ingegno che si realizza con la predisposizione di un progetto non con una prestazione professionale. In generale si prescinde dalla valutazione delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative. Che potrebbero essere richieste per dimostrare i requisiti per un eventuale successivo affidamento della progettazione esecutiva.</p> <p>Gli articoli dal 152 in poi specificano in dettaglio le tipologie di concorso previste dalla norma. L'art. 154 ed in particolari i commi 4 e 5 prevedono anche concorsi in due fasi con la predisposizione della prima e seconda fase di progettazione.</p> <p>Nel bando in oggetto, pubblicato da questa Amministrazione, è richiesta la progettazione, in tutti e tre i livelli previsti dalla norma, al solo aggiudicatario al termine della gara e successivamente alla stipula del contratto. Per tale onere sarà regolarmente retribuito per ogni livello previsto dalla norma dal progetto di fattibilità tecnica ed economica al progetto esecutivo passando per il definitivo.</p> <p>Le richieste sono quindi necessarie al fine di dimostrare, premiando il partecipante, che chi vincerà sarà sicuramente il più qualificato.</p> <p>Il partecipante non dovrà presentare nessun progetto, di nessun livello; ma, certamente, una relazione metodologica, anche dettagliata, che gli permetta di acquisire il maggior punteggio possibile tra quelli posti in bando.</p> <p>Le richieste precise non devono essere considerate ostacoli per il partecipante ma la ricerca di una confermata professionalità: requisito che si ritiene indispensabile per l'esecuzione di lavori pubblici con fondi pubblici.</p> <p>La prova che il bando non sia un "concorso di progettazione" mascherato, sta, sia nella normativa applicata che nell'elenco dei documenti richiesti. Nel bando in questione vengono richieste tre schede; le migliori a discrezione del partecipante.</p> <p>Il partecipante potrà o meno, per ogni scheda, conquistare punti in base ai lavori presentati considerati in tutte le fasi.</p> <p>Per quanto riguarda l'applicazione delle linee guida dell'ANAC e la normativa vigente si è già risposto in modo esaustivo al punto 5) precedente della presente nota</p>
6	<p>In analogia con quanto affermato ai punti precedenti, la tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica presenta dei forti profili di illegittimità.</p>	<p>I criteri tabellari previsti per la valutazione dell'offerta tecnica non presentano profili di illegittimità per quanto già richiamato al punto 4) della presente nota.</p> <p>Si ritiene opportuno ricordare quanto previsto dal punto 2 (criteri motivazionali) delle linee Guida dell'ANAC per gare ad offerta economicamente più vantaggiosa, che, in particolare, precisa che:</p> <p><i>“La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell'offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta o caratteristiche metodologiche dell'offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un'offerta è migliore di un'altra...”</i></p> <p>Al punto 2.2 , lett. a) viene precisato che:</p> <p><i>il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.”</i></p> <p>Si ritiene che qualificare criteri quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Assenza di varianti, perizie, contenziosi o riserve siano necessari per dimostrare l'ottimizzazione del costo globale di costruzione e/o di manutenzione dell'opera che verrà progettata; 2) Il rispetto del quadro economico inizialmente approvato, il non aumento delle spese per il professionista siano entrambi obiettivi che persegue, o dovrebbe perseguire, ogni Pubblica Amministrazione; 3) L'assenza di contenziosi tra professionista ed Amministrazione come potrebbe non essere un obiettivo di un Amministrazione pubblica?! <p>Come potrebbero questi criteri non influire sul costo globale dell'opera e quindi sulla professionalità ed affidabilità del concorrente?!</p>

		<p>al punto 2.2., lett. b) viene invece precisato che:</p> <p><i>per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale <u>dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.</u></i></p> <p>I criteri inseriti riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Esaustività della descrizione etc. delle varie fasi progettuali e permettono, all'Amministrazione Appaltante, una elevata garanzia della qualità della prestazione; 2) Documentazione fotografica e computi sono estremamente necessari per dimostrare la bontà della concezione progettuale illustrata nella relazione metodologica. Come sarebbe possibile fare una proposta senza valutarne in dettaglio i costi?!? 3) Premiare ulteriori dettagli ed ulteriori prestazioni rientrano nella gestione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: la gara non è al massimo ribasso! <p>I criteri premianti per la presenza di ulteriori figure professionali specializzate e di giovani professionisti come potrebbero non essere garanzia di qualità nell'esecuzione della prestazione?!??</p> <p>Il criterio di premialità nell'esecuzione di rilievi innovativi ed estremamente precisi che permettono visioni di insieme particolarmente performanti in sede di progettazione e gestione dell'opera come potrebbe non essere altamente qualificante?!??</p> <p>Richiedere presenze giornaliere o verifiche superiori come potrebbero non essere considerati criteri qualificanti a garanzia di lavori eseguiti a regola d'arte e senza nessuno scostamento?!?</p> <p>Il punto 2.4 delle linee guida prevede, per la progettazione, che:</p> <p>criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a)- <i>le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;</i> b)- <i>le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara. Nel caso in cui siano affidati tutti i livelli di progettazione, le eventuali proposte migliorative dovranno riguardare gli aspetti tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d'appalto;</i> c)- <i>le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;</i> d)- <i>modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;</i> e)- <i>le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio,</i> <p>Questo punto sottolinea che i criteri richiesti per la progettazione prevedano proposte migliorative che riguardino tutti gli aspetti tecnici descritti.</p> <p>Il partecipante deve operare in modo da risolvere tutte le criticità e problematiche specifiche e quindi deve sviluppare una relazione metodologica particolarmente dettagliata. Maggiori dettagli maggiore punteggio e maggiori vincoli per il partecipante se poi risulterà aggiudicatario.</p> <p>nel punto 2.5 viene previsto, per la direzione dei lavori, quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a)- <i>le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;</i> b)- <i>le modalità di interazione/integrazione con la committenza;</i> c)- <i>la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:</i> d)- <i>dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;</i> e)- <i>organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.</i> <p>Appare logico che quanto richiesto sia giustificativo della dimostrazione di quanto previsto nella normativa vigente con uno sguardo approfondito alle linee Guida dell'ANAC.</p> <p>Si sottolinea, nel caso non fosse ancora chiaro, che il bando richiede non solo progettazione e direzione dei lavori ma una serie di figure professionali aggiuntive per una prestazione complessa.</p>
7	La professionalità del soggetto viene valutata con parametri che non tengono	Non si ritiene essere d'accordo, per quanto precisato nei punti precedenti ed in particolare al punto 4) della presente nota, con quanto asserito dall'Ordine degli Ingegneri.

<p>in considerazione solo la capacità del soggetto candidato in fase di esecuzione, ma che potrebbero essere collegati, ad esempio, <u>alla professionalità dell'impresa che esegui quel determinato lavoro</u> (presenza di perizie, di sospensioni, di proroghe).</p> <p>Ma vi è di più: per la valutazione delle caratteristiche metodologiche dell'offerta si richiedono elaborati che esulano dalla procedura di gara, quali, solo per citarne alcuni "Presenza di dimostrazione fotografica realistica di diversi tratti del tracciato in sintonia col computo di massima: per il tracciato ognuna (max 10 realmente uniche e non estrapolate da stesso punto di vista e/o stesso tratto di strada)</p>	<p>La presentazione di perizie non è mai collegata alla professionalità di un'impresa.</p> <p>In quale parte della norma è precisato che le perizie si possono fare in base alla professionalità dell'impresa?!?</p> <p>Non risulta in nessun comma...di nessun articolo...di nessuna norma che l'impresa possa richiedere perizie; se non per errore progettuale. Errore che verrebbe, tra l'altro, sanzionato. Se l'impresa è aggiudicataria di una gara, tra l'altro, per legge risulta professionalmente adeguata e quindi idonea ad eseguire il lavoro professionalmente.</p> <p>Il professionista che redige una perizia non potrà mai scaricare la stessa, se non per errore progettuale, sull'impresa aggiudicataria.</p> <p>Stesso discorso per le sospensioni o le proroghe, si è già illustrato nei punti precedenti: la norma non collega tali Istituti alla professionalità delle imprese ma a cause impreviste e/o imprevedibili e comunque sempre da dimostrare e/o dichiarare esplicitamente.</p> <p>Collegare tali istituti alla professionalità delle imprese non solo è illegittimo ma anche illegale.</p> <p>Gli elaborati richiesti non esulano dalla procedura ma come già illustrato al punto precedente fanno parte dei criteri che permetteranno <u>alla commissione di gara di valutare quando un'offerta è migliore di un'altra. Sono criteri premianti che se un partecipante non li vuole presentare non li presenta.</u></p> <p><u>La prestazione richiesta è di alto livello sia perché è un lavoro pubblico da realizzare con fondi pubblici e sia perché il tratto di strada oggetto dei lavori, presenta criticità particolarmente impegnative.</u></p> <p><u>Se il concorrente intende avvalersi di tali punteggi presenta gli elaborati che risultano premianti al fine di dimostrare che, il partecipante, ha eseguito il miglior studio nella relazione metodologica presentata e nelle schede allegate.</u></p>
---	---

Il sottoscritto conclude che il bando di gara è stato pubblicato cercando di aprirlo al maggior numero di interessati possibile concedendo il tempo necessario per valutare e presentare un'offerta congrua.

La strada oggetto dei lavori ha caratteristiche di cedimenti e di stratigrafia geologica particolari che obbligano la Stazione Appaltante a dover richiedere un ottimo team con una ottima professionalità. Il bando di gara è stato redatto al fine di soddisfare questa legittima pretesa.

Il supporto al RUP ha avuto modo di contattare il responsabile del V/S Ordine e di spiegare in anticipo e a grandi linee, quanto contenuto nella presente nota.

Disponibile per ulteriori chiarimenti. Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Cordiali Saluti.

Mogoro, 18 maggio 2021

Il Responsabile
Arch. Scanu Fernando Andrea

Firmato digitalmente da

**FERNANDO ANDREA
SCANU**

**CN = SCANU
FERNANDO
ANDREA
C = IT**

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativamente ai Lavori per l'intervento A.21 Collegamento Gonnostamatza – S.S. 131 – Adeguamento e messa in sicurezza Scadenza termine presentazione offerte il 26/05/2021 Comunicazioni in merito alla nota 725/2021

Mittente: "Per conto di: paesaggio.partemontis@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 19/05/2021, 09:26

A: ordine.cagliari@ingpec.eu,protocollo@pec.anticorruzione.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/05/2021 alle ore 09:26:22 (+0200) il messaggio

"Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativamente ai Lavori per l'intervento A.21 Collegamento Gonnostamatza ? S.S. 131 ? Adeguamento e messa in sicurezza Scadenza termine presentazione offerte il 26/05/2021 Comunicazioni in merito alla nota 725/2021" è stato inviato da "paesaggio.partemontis@pec.it"

indirizzato a:

ordine.cagliari@ingpec.eu protocollo@pec.anticorruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2941.20210519092622.23715.812.1.67@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativamente ai Lavori per l'intervento A.21 Collegamento Gonnostamatza – S.S. 131 – Adeguamento e messa in sicurezza Scadenza termine presentazione offerte il 26/05/2021 Comunicazioni in merito alla nota 725/2021

Mittente: "paesaggio.partemontis@pec.it" <paesaggio.partemontis@pec.it>

Data: 19/05/2021, 09:26

A: ordine.cagliari@ingpec.eu,protocollo@pec.anticorruzione.it

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,1 kB
postacert.eml	1,4 MB
Nota prot. 638 del 18.05.2021 Risposta a nota Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari-signed.pdf	1,0 MB